



Nota dell'Unione Generale del Lavoro sul decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

Il decreto-legge 59/2021 si rende necessario per rafforzare la dotazione finanziaria complessivamente a disposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede interventi su sei missioni, a loro volta suddivise in sedici componenti.

Il Fondo complementare, che opera nell'ambito della Programmazione nazionale aggiuntiva, quota 30,64 miliardi di euro che vanno pertanto a rafforzare la dotazione complessiva del Piano nazionale che è di 191,5 miliardi, di cui 68,9 miliardi di sovvenzioni e 122,6 miliardi di prestiti, dal Recovery fund e di 13 miliardi derivanti dal fondo React Eu.

Più nello specifico, il Fondo complementare rafforza la dotazione della missione 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) di 8,54 miliardi di euro di cui 1,2 miliardi destinati alla componente 1 (pubblica amministrazione), 5,88 miliardi alla componente 2 (sistema produttivo) e 1,46 miliardi alla componente 3 (turismo e cultura 4.0).

Con riferimento alla missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), il Fondo complementare destina 9,32 miliardi, somme che sono distribuite su tre delle quattro componenti: agricoltura sostenibile e economia circolare (1,2 miliardi), transizione energetica e mobilità sostenibile (1,4 miliardi) e efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (6,72 miliardi); nessuna risorsa complementare sulla componente 4 (tutela del territorio e della risorsa idrica).

Rispetto alla missione 3 (infrastrutture per una mobilità sostenibile), lo stanziamento complessivo è di 6,33 miliardi di euro di cui 3,2 miliardi per la componente 1 (alta velocità/alta capacità e strade sicure) e 3.13 miliardi per la componente 2 (intermodalità e logistica), mentre il miliardo postato sulla missione 4 (istruzione e ricerca) è interamente indirizzato verso la componente 2 (dalla ricerca all'impresa) con la componente 1 (potenziamento servizi di istruzione da nido a università) che poggia quasi interamente sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (19,44 miliardi) con la sola aggiunta di 1,45 miliardi dal fondo React Eu.



Con riferimento alla missione 5 (coesione e inclusione), lo stanziamento del Fondo complementare è di 2,56 miliardi, pari all'8,6% del totale delle risorse destinate alla missione, in larga parte (2,43 miliardi) convogliate verso la componente 3 (interventi speciali per la coesione territoriale). 130 milioni sono riservati alla componente 2 (infrastrutture sociali, famiglie, comunità, terzo settore), mentre per la componente 1 (politiche per il lavoro) non sono previste risorse aggiuntive dal Fondo complementare. La componente 1 quota complessivamente 12,63 miliardi di cui 6,66 dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e 5,97 dal fondo React Eu.

La missione 6 (salute), infine, prevede 2,89 miliardi dal Fondo complementare, di cui 500 milioni per la componente 1 (reti di prossimità e telemedicina) e 2,39 miliardi per la componente 2 (innovazione del Servizio sanitario nazionale).

Lo stanziamento complessivo appare congruo rispetto alle finalità degli obiettivi indicati all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I tempi ristretti nella definizione del Piano stesso, però, non hanno permesso una interlocuzione approfondita sulle missioni, le singole componenti e, ancora prima, sui contenuti delle riforme di contesto, abilitanti, settoriali e di accompagnamento, un confronto che, sicuramente, andrà recuperato ad ogni livello nella fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 1 del decreto-legge 59/2021 approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari. L'atto si rende necessario per integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Rispetto al Piano stesso, la formulazione dell'articolo 1 appare ancora più puntuale rispetto alle varie voci di intervento.

Il comma 3 dell'articolo 1 interviene estendendo al 30 giugno 2023 e al 31 dicembre 2023, con delle condizionalità la possibilità per alcune categorie di proprietari di accedere alle agevolazioni di legge per gli interventi di riqualificazione energetica (art. 119 del decreto-legge 34/2020). Si tratta di un provvedimento sicuramente condivisibile che però andrebbe accompagnato da una semplificazione delle procedure che oggi, per la loro complessità, stanno provocando un aggravio di lavoro per gli enti locali ed un aumento delle spese assicurative dei professionisti che elaborano i progetti di intervento.



L'articolo 2 incrementa per complessivi 15,5 miliardi la dotazione del Fondo sviluppo e coesione; si condivide l'ipotesi, anche se sarebbe utile una anticipazione delle annualità, così da accompagnare maggiormente l'enorme sforzo di riavviare l'economia in particolare delle regioni meridionali.

L'articolo 3 apporta alcune modifiche alle disposizioni della legge di bilancio (legge 178/2020) relative alle agevolazioni in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato; l'emendamento ha effetti soltanto sulla parte finanziaria e non su quella dispositiva dei commi in questione che vanno dal 1051 al 1065.

L'articolo 4 prevede, al comma 1, una autorizzazione complessiva di spesa pari a 925 milioni di euro per la realizzazione del cosiddetto attraversamento di Vicenza nell'ambito della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità Verona-Padova, più 25 milioni per la progettazione definitiva del terzo lotto della medesima tratta. Si tratta di una disposizione condivisibile in quanto volta a rafforzare la dotazione infrastrutturale di uno snodo centrale per connettere l'Italia all'Europa centro-orientale.

Sempre l'articolo 4, ma al comma 2, autorizza una spesa complessiva di 9,4 miliardi per interventi sulla linea ferroviaria alta velocità/alta capacità Salerno-Reggio Calabria. La disposizione appare, a maggior ragione, se possibile, condivisibile, anche se andrà verificato la congruità dello stanziamento complessivo che potrebbe non essere sufficiente a realizzare l'opera, peraltro di vitale importanza e che potrebbe favorire la ripresa dei lavori per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina.

L'articolo 5 è relativo a disposizioni finanziarie sugli interessi passivi sui titoli di debito pubblico e a copertura delle misure contenute ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4.

L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del provvedimento, fissata al giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale, avvenuta il 7 maggio 2021.